

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO SOCIALE IN BELLINZONA

I. Nome, natura e scopo

Art. 1

E' costituita un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata AMICI DEL TEATRO SOCIALE, Bellinzona.

Essa ha lo scopo di contribuire a promuovere e sostenere l'attività culturale del teatro Sociale di Bellinzona nelle sue varie forme con iniziative di carattere organizzativo, finanziario e informativo, nell'ambito di una attività tesa ad arricchire la vita culturale della Città.

II. Sede

Art. 2

L'associazione ha sede a Bellinzona.

III. Membri

Art. 3

Sono soci dell'Associazione AMICI DEL TEATRO SOCIALE coloro – persone fisiche o giuridiche – che ne condividono lo scopo e che pagano la tassa sociale (minimia fr. 50.—per le persone fisiche, fr. 30.—studenti, fr. 100.—per le persone giuridiche).

IV. Organizzazione

Art. 4: Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea
- il comitato

Art. 5: Assemblea

L'assemblea è l'organo superiore dell'associazione; si compone di tutti i soci giusta l'art. 3 dello statuto.

Essa ha tutte le competenze che non sono espressamente devolute ad altro organo .

Art. 8: Riunioni

L'assemblea si riunisce:

- a) ordinariamente una volta l'anno
- b) straordinariamente quando è richiesto da 3 membri di comitato o da 1/3 dei membri

Art. 7: Convocazione

L'assemblea è convocata dal comitato per iscritto con almeno 10 giorni d'anticipo

Art.8: Competenze

L'assemblea

- a) adotta e modifica lo statuto
- b) nomina biennialmente il presidente e i membri di comitato
- c) nomina 2 revisori
- d) approva il programma d'azione
- e) approva i conti

Art. 9: Comitato

Il comitato si compone di 4 membri e del presidente. Essi sono nominati per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 10: Competenze

Il comitato cura gli interessi dell'associazione, elabora il programma di azione e nomina nel suo interno:

- a) un vice-presidente
- b) un segretario
- c) un cassiere
- d) un addetto-stampa

Il comitato può istituire gruppi di lavoro, determinandone i compiti.

Art 11: Presidente

Il presidente dell'associazione:

- a) dirige il comitato
- b) ne convoca le riunioni di propria iniziativa
- c) dirige l'assemblea ordinaria
- d) rappresenta l'associazione di fronte a terzi o delega un membro di comitato in sua vece.

Art 12: Firme

L'associazione è vincolata dalla firme del presidente o del vice-presidente con quella di un altro membro di comitato.

Art 13: Disposizioni finali

L'assemblea decide lo scioglimento dell'associazione. IN tal caso gli averi dell'associazione verranno versati ad un ente, che sarà designato dall'assemblea stessa, avente gli stessi scopi culturali.

Art 14

Gli impegni dell'associazione sono garantiti dal patrimonio sociale.

Art 15

Per quanto non regolato dal presente statuto fanno stato gli art. 60 segg. Del CC.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea riunitasi a Bellinzona il 17.04.1986.

Prima modifica all'assemblea del 25.03.1997 a Bellinzona
Seconda modifica all'assemblea del 09.05.2000 a Bellinzona..

Ultima modifica all'assemblea del 09.10.2008

Modifica tassa sociale fr. 60.—unica per persone singole e fr. 100.—per conviventi che vivono nella medesima economia domestica (a partire dalla stagione 2009-2010)